

- (5) Al fine di agevolare il processo decisionale, è necessaria una delega di poteri decisionali in relazione all'adozione di autorizzazioni a includere nel capitale primario di classe 1 gli utili di periodo o di fine esercizio prima che l'ente abbia adottato una decisione formale di conferma del risultato finale d'esercizio per l'anno di riferimento, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Tuttavia, se sono soddisfatti i requisiti per l'applicazione della decisione (UE) 2015/656 della Banca centrale europea (BCE/2015/4) ⁽⁷⁾, dovrebbe applicarsi tale decisione.
- (6) Inoltre, per agevolare il processo decisionale è necessaria una delega di poteri decisionali in relazione alla risposta della BCE a una richiesta di consultazione ricevuta da un'autorità di risoluzione ai sensi dell'articolo 78 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, riguardante il margine fino al quale un ente dovrebbe superare i requisiti di fondi propri e passività ammissibili stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013, nella direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾, e nella direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾ a seguito di un'azione dell'ente di cui all'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (7) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2018/546 (BCE/2018/10),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La decisione (UE) 2018/546 (BCE/2018/10) è modificata come segue:

1. L'articolo 1 è modificato come segue:

a) il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1) per “decisione sui fondi propri” si intende una delle seguenti decisioni: a) una decisione della BCE relativa all'autorizzazione a classificare uno strumento come strumento di capitale primario di classe 1; b) una decisione della BCE relativa all'autorizzazione a classificare uno strumento come strumento di capitale aggiuntivo di classe 1 o come strumento di capitale di classe 2; c) una decisione della BCE relativa all'autorizzazione a includere gli utili di periodo o di fine esercizio; e d) una decisione della BCE relativa all'autorizzazione a ridurre i fondi propri. Ai fini della presente decisione, una decisione sui fondi propri include anche l'approvazione della risposta della BCE a una richiesta di consultazione di un'autorità di risoluzione sulla riduzione degli strumenti di passività ammissibili;»

b) sono inseriti i seguenti punti 16), 17) e 18):

«16) per “gruppo vigilato significativo” si intende un gruppo vigilato significativo secondo la definizione di cui al punto 22) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) *;

17) per “autorizzazione preventiva generale” si intende l'autorizzazione generale a intraprendere una delle azioni di cui all'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 per ridurre i fondi propri, concessa in conformità all'articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.»;

(7) Decisione (UE) 2015/656 della Banca centrale europea, del 4 febbraio 2015, sulle condizioni in presenza delle quali è consentito agli enti creditizi di includere nel capitale primario di classe 1 (CET1) gli utili di periodo o di fine esercizio in conformità all'articolo 26, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (BCE/2015/4) (GU L 107 del 25.4.2015, pag.76).

(8) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(9) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

